

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 797

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

e col **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994,
n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione
degli esami di seconda sessione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione il Governo dà inizio alla strategia di riforma dell'ordinamento scolastico, destinata ad investire ciascuna parte dell'ordinamento medesimo.

L'abolizione degli esami di seconda sessione costituisce la premessa necessaria di qualunque riforma ulteriore perchè con essa si tende a fare della scuola l'organismo che non intende più abbandonare gli studenti che hanno difficoltà a tenere il passo della propria classe di appartenenza. La scuola che il Governo intende far nascere è una scuola nella quale l'alunno-studente sia centrale, il docente sia essenziale.

L'approssimarsi del 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico, e l'impossibilità concreta di approvare in tempo utile il disegno di legge concernente «Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione», presentato al Senato il 19 luglio 1994 (atto Senato n. 624), hanno indotto il Governo a stralciare la parte del disegno di legge riguardante l'abolizione degli esami di seconda sessione - articoli 7, 8 e 10 - facendone oggetto di un apposito provvedimento d'urgenza.

Del resto durante la fase di esame già svoltasi in sede referente presso il Senato, nessun Gruppo parlamentare ha manifestato parere contrario all'abolizione degli esami di riparazione, pur esprimendo orientamenti diversi in ordine allo svolgimento degli interventi didattici ed educativi previsti per il recupero dei discenti il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

La presentazione del decreto-legge consente, già a partire dal prossimo anno

scolastico 1994-95, l'abolizione degli esami di seconda sessione, premessa necessaria per ogni ulteriore intervento riformatore in un sistema più rispondente al reale processo di formazione degli alunni.

I presupposti della necessità e dell'urgenza si rinvergono nelle seguenti ragioni:

esigenza di garantire certezza nelle scansioni temporali che caratterizzano l'anno scolastico, soprattutto in considerazione del fatto che le previste attività didattiche ed educative di sostegno a favore dei discenti in situazioni di difficoltà - predisposte da parte del collegio dei docenti e nell'ambito della programmazione didattica dei competenti consigli di classe - possano essere avviate con la necessaria tempestività fin dall'inizio delle lezioni e comunque prima dello svolgimento degli scrutini e degli esami di profitto;

esigenza di garantire pari certezza anche nei riguardi della scuola non statale, la quale, in presenza di provvedimenti incidenti sull'andamento dell'anno scolastico, deve essere posta nella condizione di stabilire la propria adeguata organizzazione, anche con riferimento agli impegni contrattuali che essa assume nei confronti dei propri iscritti.

Peraltro, mentre l'articolo 1, che stabilisce l'abolizione degli esami di seconda sessione, ha carattere definitivo, abrogando l'articolo 74, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni contenute nei successivi articoli 2 (interventi didattici ed educativi e verifica dei risultati), 3 (modalità di utilizzazione del personale docente e relativo trattamento economico) e 4 (calendario scolastico)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno - come precisa l'articolo 6 - valore transitorio ed attuano una vera e propria delegificazione in quanto destinate ad essere sostituite dalla nuova disciplina di autonomia competenza delle unità scolastiche, a conclusione del procedimento attuativo della delega prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Va aggiunto infine che la trasformazione in decreto-legge del provvedimento non reca alcuna implicazione sotto il profilo finanziario, sicchè l'articolo 5 riproduce il testo dell'articolo 10 del citato disegno di legge n. 624; resta pertanto valida la relazione tecnica allegata all'anzidetto disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame, nell'abolire gli esami di seconda sessione, prevede lo svolgimento di iniziative di sostegno e di recupero.

Tali iniziative comportano oneri, per la stima dei quali occorre partire dal numero degli alunni che vengono rimandati ogni anno, numero valutabile in circa 700.000 unità.

Ipotizzando che ciascuna iniziativa possa aggregare, in media, dieci alunni, si hanno 70.000 iniziative da attivare.

Ponendo l'ulteriore ipotesi che ogni iniziativa richieda mediamente tre docenti e che a ciascuno di questi vanno richieste mediamente 24 ore aggiuntive di servizio, si ha un monte ore complessivo da retribuire di circa 5.040.000 ($70.000 \times 3 \times 24$).

Il costo per ciascuna ora sarà determinato nell'ambito di una specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 3, comma 1).

Operando sull'ipotesi che il compenso orario possa essere determinato in una cifra oscillante tra 50 e 30 mila, il costo complessivo dei corsi da attivare potrebbe ammontare a lire 205.580.000.000 ($40.790 \times 5.040.000$).

È comunque da precisare che la suddetta somma dovrebbe essere iscritta in uno specifico capitolo di spesa con la precisa indicazione che esso dovrebbe soddisfare interamente le esigenze in questione senza alcuna possibilità di incremento in corso d'anno finanziario.

Pertanto, qualora si dovesse raggiungere una diversa intesa con le organizzazioni sindacali rispetto a quella sopra ipotizzata sul compenso orario, si dovrebbe necessariamente incidere sugli altri elementi di calcolo della spesa, e cioè elevando il numero degli alunni da aggregare oppure abbassando il numero di ore da effettuare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994.

**Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione
degli esami di seconda sessione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione, al fine di consentire ai collegi dei docenti ed ai consigli di classe l'adozione di opportuni interventi didattici ed educativi fin dall'inizio del prossimo anno scolastico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Abolizione degli esami di seconda sessione)

1. Gli esami di seconda sessione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

2. L'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo allo svolgimento degli esami di seconda sessione, è abrogato.

Articolo 2.

(Interventi didattici ed educativi e verifica dei risultati)

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi, coerenti con l'autonoma programmazione educativo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

didattica di inizio d'anno, con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed efficace inserimento nella programmazione di classe di progetti di recupero per discenti il cui profitto, durante il corso dell'anno, sia risultato insufficiente in una o più materie. L'attivazione degli interventi si realizza mediante la frequenza obbligatoria dei discenti a corsi di sostegno, nel caso di insufficienze non gravi, ovvero a corsi di recupero, nel caso di insufficienze rilevanti.

2. È demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere, al termine del primo periodo di verifica collegiale dei risultati conseguiti, l'attivazione degli interventi di cui al comma 1, che devono essere organizzati sulla base di moduli curriculari flessibili nel quadro delle linee programmatiche di cui al medesimo comma 1.

3. I criteri di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 e le modalità e gli effetti della verifica dei risultati, sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, dal collegio dei docenti, e deliberati dal consiglio di istituto per quanto di propria competenza.

Articolo 3.

*(Modalità di utilizzazione del personale docente
e relativo trattamento economico)*

1. Le modalità di utilizzazione del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative di cui all'articolo 2, nonché i criteri e la misura del compenso da erogare ai docenti medesimi nel limite della disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 5, sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da docenti appartenenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità, purché forniti di specifica abilitazione.

Articolo 4.

(Deroga al calendario scolastico)

1. Le attività didattiche del personale docente di ruolo e del personale docente con supplenza annuale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 2, possono svolgersi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche dopo la data del 30 giugno e comunque non oltre quella del 15 luglio.

Articolo 5.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Norme transitorie - Delegificazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono efficaci fino alla sostituzione delle medesime con nuova disciplina deliberata dalle unità scolastiche sulla base del decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - D'ONOFRIO - PAGLIARINI
- DINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

